**Autorità:** Tribunale Bologna **Data:** 27 novembre 2012

**Numero:** 

## **CLASSIFICAZIONE**

PROCEDIMENTO CIVILE - Giudice - ricusazione e astensione (imparzialità del

giudice)

**INTESTAZIONE** 

## TRIBUNALE DI BOLOGNA

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :
Angela De Meo - presidente rel
Matilde Betti - giudice
Maurizio Atzori - giudice
ha emesso la seguente:
Ordinanza nel procedimento per ricusazione promosso dal dott.
M.M.

## **FATTO**

Nel procedimento n. 3162/2012 il dott. M.M. ha proposto ricorso per ricusazione nei confronti del dott. C.S..

Questi ha rinunciato ad essere sentito.

Il ricorrente ricusa il dott. C.S. deducendo che questi, per avere già pronunciato l'ordinanza con cui si è concluso il procedimento ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, non può giudicare nella successiva fase di opposizione.

Va premesso che i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, sono di stretta interpretazione perché incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge (Cass. S.U. 8 ottobre 2001 n. 12345; Cass. 17 febbraio 2006 n. 3570); e che remissione di provvedimenti urgenti in corso di causa, da parte del giudice che debba decidere il merito, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non determina alcun obbligo di astensione (Cass. 5 agosto 1994 n. 7307; 12 gennaio 2006 n. 422).

E' poi vero che, come argomenta il ricorrente, l'espressione altro grado non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine degli uffici giudiziari, ma deve ricomprendere - con una interpretazione conforme a Costituzione - anche la fase che, in un processo civile, succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase.

Ma la giurisprudenza costituzionale, pur premettendo che l'espressione " in altro grado del processo" deve ricomprendere anche la fase di un processo avente carattere di autonomia, e non può essere limitata al solo grado del processo in senso stretto, ha costantemente affermato (si veda, in particolare, proprio la sentenza 15 ottobre 1999, n.387, richiamata dal ricorrente) che, per aversi identità di causa, la pronuncia deve attenere al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni sul merito dell'azione proposta nella prima fase.

Questa natura impugnatoria non è ravvisabile nel caso di specie, perché la seconda fase può avere un contenuto diverso e più ampio: possono, infatti, essere proposte domande nuove, anche in via riconvenzionale (comma 56), purché fondate sui medesimi fatti costitutivi sul comma 47 della norma. Non vi sono preclusioni neppure sul piano istruttorio, perché l'acquisizione di ulteriori elementi è libera, sicché la cognizione del giudice dell'opposizione può condurre a un esito diverso sulla base del materiale probatorio acquisito in questa fase (acquisito, cioè, senza che ciò implichi una valutazione di insufficienza dell'istruttoria espletata nella prima fase, come è invece tipico delle impugnazioni).

Non vi è neppure identità soggettiva, perche nella fase di opposizione è consentita la chiamata in causa di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti.

Nelle impugnazioni, invece, con le sole eccezioni dell'art. 344 cod. proc. civ. e del litisconsorte necessario pretermesso che accetti di partecipare senza eccepire la lesione del contraddittorio verificatasi nel primo grado, la qualità di parte si determina per relationem, non potendosi, nei successivi gradi del giudizio, consentire la presenza di chi non sia stato parte nelle fasi precedenti (principio questo che vale persino quando siano intervenute modificazioni legislative suscettibili di incidere sulla integrità del contraddittorio: si veda Cass. 13 giugno ""008 n. 16047).

Infine, il comma 50 dell'art. 1, lì dove prevede che l'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non possa essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57, sembra avere riguardo a un unico giudizio, anche se contraddistinto da due fasi.

Poiché dunque non si tratta della stessa causa conosciuta in altro grado, non sono ravvisabili gli estremi della ricusazione e il ricorso va rigettato.

Non va irrogata, stante la novità della questione trattata, la sanzione della pena pecuniaria prevista dall'art.54, comma secondo, cod. proc. civ.

## P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta il ricorso per ricusazione Cosi deciso in Bologna, il 26 novembre 2012

Tribunale Bologna, 27 novembre 2012,